

- figura al centro di più ampie indagini sulle gravi irregolarità riscontrate nelle aste giudiziarie a Lamezia Terme – e fra gli stessi e un militare della GdF nel ruolo di agente infiltrato sotto copertura, dalle quali si desumeva con chiarezza il comune intento di [redacted] e [redacted] di allontanare il militare offerente (presentatosi come mandatario di soci imprenditori interessati all'acquisto del complesso immobiliare) e di far andare deserta l'asta, per assicurarsi un ulteriore ribasso del prezzo dell'immobile, con minacce (consistite nell'insistente evocazione di personaggi legati alla criminalità organizzata locale di matrice mafiosa) o offerte alternative. Obiettivo, questo, conseguito con la desistenza del militare alla partecipazione e con l'acquisto da parte di [redacted] del complesso immobiliare all'asta del 10/4/2018 tramite la soc. Global Fish amministrata dal padre [redacted].

Quanto alle esigenze cautelari, all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura coercitiva rispetto alla gravità del fatto, il Tribunale rimarcava la condotta prevaricatrice e spregiudicata di [redacted] nella eliminazione della concorrenza e nella gestione dei propri affari, rivelandosi così incline ad avvalersi anche in diversi contesti imprenditoriali, oltre che del supporto di [redacted] di minacciosi riferimenti ad elementi della criminalità mafiosa pur di raggiungere i suoi illeciti scopi.

2. Il difensore di [redacted] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza censurandone la violazione di legge quanto al profilo della gravità indiziaria per un duplice ordine di motivi. Da un lato non sarebbe corretto attribuire natura di "gara" rilevante ex art. 353 cod. pen. alla descritta procedura di asta immobiliare nell'ambito di un giudizio fallimentare, diverso da quello civile-esecutivo, cui solo farebbe riferimento il precetto della norma incriminatrice. Dall'altro, la presenza dell'agente sotto copertura o provocatore quale unico offerente indotto a desistere dalla partecipazione all'asta, ma in realtà non effettivamente interessato all'acquisto del bene, determinerebbe l'inesistenza di ogni turbativa e l'impossibilità del reato.

Con un secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell'art. 275, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., in punto di adeguatezza della misura coercitiva, attesa l'assenza di un giudizio prognostico sulla sospensione condizionale della pena irroganda, tenuto conto dell'incensuratezza dell'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la non configurabilità come "gara" rilevante ai sensi dell'art. 353 cod. pen. di una procedura di asta immobiliare nell'ambito di un giudizio fallimentare, diverso da quello civile-esecutivo, cui solo farebbe riferimento la norma incriminatrice, si palesa destituito di ogni fondamento.

Va rimarcato, infatti, che le puntuali argomentazioni svolte dai giudici del merito sul punto sono coerenti con la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità in materia, per



la quale il delitto di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui vi sia una procedura di gara, anche quindi nell'ambito di una procedura esecutiva per la vendita all'asta di beni ricompresi nel fallimento (cfr., per casi analoghi, Sez. 6, n. 34519 del 26/06/2013, Megna, Rv. 255808; Sez. 6, n. 20211 del 15/05/2012, Teodosio, Rv. 252790).

2. Circa il rilievo della partecipazione alla vicenda criminosa del militare della GdF quale agente sotto copertura, il quale s'era limitato a manifestare l'intenzione di partecipare all'asta proponendosi come potenziale offerente ed entrando in interlocuzione con e che ne pretendevano la desistenza, si avverte da parte della giurisprudenza di legittimità che non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", quando l'azione criminosa non derivi, esclusivamente, dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisca invece (come nel caso di specie) l'effetto di autonomi stimoli ed elementi condizionanti. L'inidoneità della condotta, infatti, va valutata oggettivamente con giudizio *ex ante*, nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell' "infiltrato" (in tal senso, v. Sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, Di Fiore ed altri, Rv. 256592; conf. n. 16163 del 2008, Rv. 239640 e n. 11915 del 2010, Rv. 246554).

3. Infine, con riguardo al lamentato difetto di spiegazione circa la inoperatività della disposizione dettata dall'art. 275, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., è sufficiente richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), esime il giudice (com'è avvenuto nel caso in esame) dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (tra le tante, Sez. U., n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano ed altri, Rv. 248866; Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, Pilli, Rv. 258501).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro duemila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 03/10/2019